



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 291 SEDUTA DEL 30/03/2022

OGGETTO: Legge 112/2016 disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2021.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Dr. Luca Conti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 12 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato 1).

Allegato 2).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Legge 112/2016 disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2021.”** e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, e in particolare, l'articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'articolo 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* ed in particolare, l'articolo 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'articolo 3, che definisce i principi generali, e l'articolo 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Vista la DGR n. 876 del 26/07/2011, con la quale la Regione Umbria recepisce i principi ed i contenuti nella Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019 per quanto concerne la disciplina delle modalità attuative del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, ai sensi dell'art.24, comma 8, del d.lgs. 147/2017;

Vista la DGR n. 21/2005 relativa all'integrazione socio-sanitaria;

Vista la DGR n. 230 del 24/02/2009, recante in oggetto: *“Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza.”*;

Vista la DD n.11332 del 31/12/2014 con la quale è stata attivata sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA Data Warehouse ai fini della valutazione delle persone con disabilità;

Vista la legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. *“Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”* e, in particolare, gli artt. 317 e seguenti, relativi al Fondo regionale per la non autosufficienza;

Visto l'art. 352 del citato Testo Unico relativo all'*“Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.165 del 07/03/2017 *“Nuovo Piano Sociale Regionale”*;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 25 giugno 2020, recante in oggetto: *“Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021”*;

Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale del 27 novembre 2020, n. 97, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, l'*“Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

Considerato che, con legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, sono state disciplinate misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave ed è stato istituito il *Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*, la cui dotazione finanziaria è stata ripartita tra le Regioni con successivi decreti e, nello specifico:

- con Decreto del 23/11/2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state assegnate e ripartite le risorse per l'anno 2016, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 1.350.000,00;
- con Decreto del 21/06/2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l'anno 2017, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 574.500,00;

- con Decreto del 15/11/2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l'anno 2018, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 766.500,00;
- con Decreto del 21/11/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l'anno 2019, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 807.840,00;
- con Decreto del 21/12/2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l'anno 2020, che, per la Regione Umbria, ammontano ad € 1.124.640,00,00;

Considerato che il citato decreto del 23/11/2016, ha, altresì, individuato i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Vista la DGR n. 891 del 28/07/2017, recante in oggetto: *“Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare istitutiva del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e successivo decreto attuativo del 23/11/2016 e decreto 21/06/2017. Approvazione degli indirizzi di programmazione per le annualità 2016 e 2017.”*;

Vista la DGR n. 1292 del 12/11/2018, recante in oggetto: *“Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo e determinazioni.”*;

Vista la DGR n. 144 del 11/02/2019, recante in oggetto: *“Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo: ulteriori determinazioni”*;

Vista la DGR n. 1198 del 04/12/2019, recante in oggetto: *“Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2018”*;

Sentiti i Comuni capofila di Zona sociale, convocati con nota Prot. n. 0009797 del 19 gennaio 2021, in sede di incontro partecipativo del 26 gennaio 2021, modificare le percentuali di spesa riferite agli interventi da realizzare;

Sentito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in data 29 aprile 2021;

Vista la DGR n. 1275 del 16/12/2021, recante in oggetto: *“Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2019 e 2020.”*;

Ritenuto opportuno, confermare gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'annualità 2021 già indicati nella programmazione 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 successivamente assentiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute del 07 dicembre 2021, recante in oggetto: *“Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2021”*; con il quale viene, in particolare:

- a) chiesto alle Regioni di trasmettere gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti per il 2021, secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto, contenenti:
 - a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
 - b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
 - c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
 - d) la programmazione delle risorse finanziarie;
 - e) le modalità di monitoraggio degli interventi;
- b) definita la ripartizione e attribuzione delle risorse del Fondo per l'anno 2021 alle Regioni, di cui € 1.308.920,00 assegnati alla Regione Umbria, stabilendo gli interventi e i servizi che possono essere finanziati dal medesimo Fondo;
- c) stabilito che, a decorrere dal 2021, le Regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali, istituito con Decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 07 dicembre 2021 che ha assegnato al "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", una disponibilità per l'anno 2021, pari ad € 76.100.000,00;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, all'art. 104, comma 2, prevede che al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 comma 1, della Legge 112 del 2016, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Salute del 07 dicembre 2021 con il quale viene, in particolare:

- a) chiesto alle Regioni di trasmettere gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti per il 2021, secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto, contenenti:
 - il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
 - le modalità di individuazione dei beneficiari;
 - la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
 - la programmazione delle risorse finanziarie;
 - le modalità di monitoraggio degli interventi;
- b) definita la ripartizione e attribuzione delle risorse del Fondo per l'anno 2021 alle Regioni, con assegnazione alla Regione Umbria di complessivi € 1.308.920,00 di cui € 258.000,00 specificamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2;
- c) stabilito che, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del decreto legge n. 34/2020, ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1 dello stesso, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2021, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi;
- d) stabilito che sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettera a,b,c, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di cui al decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020 n. 77, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione, a favore di tali persone, delle progettualità previste dal Fondo di cui al comma 1, ovvero analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% dei richiedenti il beneficio con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'articolo 2 del decreto 23 novembre 2016, in vista della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 112 del 2016, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto 23 novembre 2016;
- e) stabilito, altresì, che qualora gli obiettivi di servizio vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle risorse di cui al comma 2, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con

disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo di cui al comma 1;

Considerato che ai sensi dell'articolo 3 del DM 07 dicembre 2021 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità previste dal decreto stesso;

Vista la nota del 30/09/2021 (posta certificata registro ufficiale uscita prot. n. 0169867-2021) con la quale è stata trasmessa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6, della legge n. 112/2016, una relazione sullo stato di attuazione e sull'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2016-2017-2018;

Ritenuto, comunque, opportuno che, a metà periodo di attuazione delle risorse della programmazione riferita all'annualità 2021 venga effettuata una verifica sull'avanzamento della stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio e sull'utilizzo delle risorse in conformità alle linee operative regionali e che, qualora si riscontrino un non avanzamento non motivato delle procedure relative all'avviso e, conseguentemente, il mancato utilizzo delle risorse assegnate o il loro utilizzo in modo difforme dagli indirizzi, le risorse verranno recuperate e riassegnate alle Zone sociali che hanno rispettato i termini e le modalità attuative;

Ritenuto, pertanto, opportuno, procedere alla ripartizione delle risorse assegnate all'Umbria annualità 2021, Allegato 2) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di prendere atto che con decreto del 07/12/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione della legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", sono state ripartite le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sono stati attribuiti alla Regione Umbria: € 1.308.920,00 per l'anno 2021, di cui € 258.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare;
- 2) di prendere atto, altresì, che in ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto legge n.34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e

all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, esse possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate;

- 3) di approvare gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sulla quota 2021 del citato Fondo di cui alla legge 112/2016; Programmazione a suo tempo trasmessa al Ministero competente e da esso già assentita, Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che l'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, dovrà essere emanato e pubblicato dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno entro il termine ultimo che verrà indicato con successivo atto dirigenziale;
- 5) di disporre il riparto delle suddette risorse, in base a criteri/parametri socio demografici, alle Zone Sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno, come specificato nell'Allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 6) di precisare che le risorse destinate agli avvisi di cui al punto precedente sono pari a:
 € 1.308.920,00 per l'anno 2021, di cui € 258.000,00 destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio o in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare e sono ripartite tra i Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, come da Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i seguenti criteri: socio-demografici:
 - 40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
 - 35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT;
 - 25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
- 7) di stabilire, che a metà del periodo di attuazione del programma operativo, sarà effettuata una verifica sull'avanzamento dell'attuazione stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio, predisposta anche sulla base delle indicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per rilevare l'avanzamento della spesa e l'utilizzo delle risorse in conformità al presente programma operativo;
- 8) di dare atto che le risorse del Fondo sociale regionale di cui ai punti precedenti sono iscritte al bilancio regionale anno 2022, al seguente capitolo: 02869;
- 9) di disporre che le modalità attuative degli interventi sono quelle stabilite con DGR 1292/2018, DGR 144/2019 e DGR 1275/2021 secondo gli indirizzi già definiti a livello regionale per assicurare uniformità territoriale e parità di trattamento;
- 10) di ricordare che le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sulla base di risorse di cui al presente atto, devono essere registrati, dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, nel SISO;
- 11) di dare mandato al Dirigente del Servizio *"Servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore"* della Direzione *"Salute e Welfare"* di adottare le determinazioni necessarie all'attuazione di quanto definito con il presente atto;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge 112/2016 disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2021.

Con la legge 22 giugno 2016, n. 112: *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*, sono state disciplinate misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire a meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Con la suddetta legge è stato, inoltre, istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione finanziaria è stata ripartita tra le Regioni con successivi decreti e, nello specifico:

- con Decreto del 23/11/2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state assegnate e ripartite le risorse per l’anno 2016, che per la Regione Umbria ammontano ad € 1.350.000,00;
- con Decreto del 21/06/2017 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l’anno 2017, che per la Regione Umbria ammontano ad € 574.500,00;
- con Decreto del 15/11/2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite e assegnate le risorse per l’anno 2018, che per la Regione Umbria, ammontano ad € 766.500,00;
- con Decreto del 21/11/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse per l’anno 2019, che per la Regione Umbria ammontano ad € 807.840,00;
- con Decreto del 21/12/2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse per l’anno 2020, che per la Regione Umbria ammontano ad € 1.124.640,00, di cui € 216.000,00 specificamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all’art.1 comma 2;
- con Decreto del 07/12/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse per l’anno 2021, che per la Regione Umbria ammontano ad € 1.308.920,00, di cui € 258.000,00 specificamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all’art.1 comma 2.

Con il citato Decreto del 23/11/2016 sono stati definiti anche i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

In attuazione del comma 2, art. 6 del citato decreto del 23/11/2016, con DGR n. 225 del 06/03/2017, con DGR n. 891 del 28/07/2017 e con DGR n. 1198/2019, per le annualità 2016, 2017 e 2018 e con DGR n. 1275/2021 per le annualità 2019 e 2020 sono stati approvati gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, rispetto ai quali è stato acquisito riscontro positivo da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con DGR n. 1292 del 12/11/2018 recante in oggetto: *“Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.*

Approvazione del Programma operativo e determinazioni.” è stato approvato il relativo Programma operativo e con DGR n. 1198/2019 è stata data conferma della programmazione avviata con la deliberazione sopra citata per la programmazione relativa alla annualità 2018 di cui al DM del 15 novembre 2018.

Con DGR n. 1275 del 16/12/2021 recante in oggetto: *“Legge 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione e riparto risorse 2019 e 2020.”* è stato approvato il relativo Programma operativo per le annualità 2019 e 2020 di cui al DM del 21/11/2019 e al DM del 21/12/2020.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute del 7 dicembre 2021, sono state assegnate alla Regione Umbria risorse finanziarie pari ad € 1.308.920,00, con il quale viene, in particolare chiesto alle Regioni di trasmettere gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi previsti per il 2022, secondo le modalità stabilite dal medesimo Decreto, contenenti:

- f) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- g) le modalità di individuazione dei beneficiari;
- h) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
- i) la programmazione delle risorse finanziarie;
- j) le modalità di monitoraggio degli interventi.

Con il sopra citato Decreto del 7 dicembre 2021 viene altresì:

- definita la ripartizione e attribuzione delle risorse del Fondo per l'anno 2021 alle Regioni, con assegnazione alla Regione Umbria di complessivi € 1.308.920,00 di cui € 258.000,00 specificamente destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 07/12/2021, dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare.

Tenuto conto del monitoraggio delle programmazioni 2016-2017-2018 e dell'andamento della spesa effettuato e, da ultimo, trasmesso con nota pec del 30 settembre 2021 (Prot. n. 0207033-2021) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti i Comuni capofila di Zona sociale e effettuata la partecipazione della programmazione delle annualità 2019-2020 nell'ambito *dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità*, si è proceduto con:

- la stesura della programmazione riferita alla annualità 2021, di cui al DM 7 dicembre 2021, Allegato 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla ripartizione delle risorse relative all'annualità 2021 assegnate all'Umbria con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/12/2021 secondo i seguenti criteri socio-demografici di seguito declinati come da Allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
- 35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT;
- 25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT.

In continuità con la programmazione riferita alle precedenti annualità, al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, parità di accesso, di trattamento e uniformità di attuazione della normativa in oggetto, anche sotto l'aspetto temporale, Allegato 1) *“Indirizzi di Programmazione Annualità 2021; costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Sempre in continuità con la programmazione riferita alle precedenti annualità, lo schema di Avviso pubblico di selezione, in continuità con la programmazione approvato con la DGR 1275/2021, per la realizzazione dei progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previsto dal Programma operativo, dovrà essere emanato e pubblicato dai Comuni capofila di Zona*

sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno entro il termine ultimo che verrà indicato con successivo atto dirigenziale.

Infine, sempre in continuità con la programmazione riferita alle precedenti annualità, tenuto conto l'Elenco di soggetti attuatori dei servizi/interventi/azioni previsti nei progetti finanziati con le risorse di cui alla legge n.112/2016 nel rispetto dei principi e criteri riportati nel precedente Programma operativo/attuativo è scaduto, si ritiene di procedere con la pubblicazione di un nuovo Avviso regionale volto alla formazione del nuovo Elenco di soggetti attuatori dei servizi/interventi/azioni previsti nei progetti finanziati con le risorse di cui alla legge n. 112/2016 nel rispetto dei principi e criteri riportati nel programma operativo/attuativo approvato con DGR 1275/2021.

Si precisa che:

- a metà periodo di attuazione delle risorse della programmazione riferita alle annualità 2021, verrà effettuata una verifica sull'avanzamento della stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio e sull'utilizzo delle risorse in conformità alle linee operative regionali e che, qualora si riscontrino un mancato avanzamento, non motivato, delle procedure relative all'avviso e, conseguentemente, il mancato utilizzo delle risorse assegnate o il loro utilizzo in modo difforme dagli indirizzi, le risorse verranno recuperate e riassegnate alle Zone sociali che hanno rispettato i termini e le modalità attuative;
- ai fini del monitoraggio le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sulla base di risorse di cui al presente atto, devono essere registrati, dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno nel SISO;
- a decorrere dal 2021, le Regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali, istituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto che con decreto del 07/12/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione della legge 112/2016 *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*, sono state ripartite le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sono stati attribuiti alla Regione Umbria: € 1.308.920,00 per l'anno 2021, di cui € 258.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare;
2. di prendere atto, altresì, che in ragione delle esigenze legate all'epidemia Covid-19, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 89 del decreto legge n.34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, esse possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate;
3. di approvare gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sulla quota 2021 del citato Fondo di cui alla legge 112/2016; Programmazione a suo tempo trasmessa al Ministero competente e da esso già assentita, Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte

- integrante e sostanziale;
4. di stabilire che l'avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare dovrà essere emanato e pubblicato dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno entro il termine ultimo che verrà indicato con successivo atto dirigenziale;
 5. di stabilire, che a metà del periodo di attuazione del programma operativo, sarà effettuata una verifica sull'avanzamento dell'attuazione stessa, attraverso apposita scheda di monitoraggio, predisposta anche sulla base delle indicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per rilevare l'avanzamento della spesa e l'utilizzo delle risorse in conformità al programma operativo;
 6. di disporre il riparto delle suddette risorse, in base a criteri/parametri socio demografici, alle Zone Sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno, come specificato nell'Allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 7. di precisare che le risorse destinate agli avvisi di cui al punto precedente sono pari a:
 - € 1.308.920,00 per l'anno 2021, di cui € 258.000,00 destinati al conseguimento degli obiettivi di servizio o in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare e sono ripartite tra i Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, come da Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo i seguenti criteri: socio-demografici:
 - 40% popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
 - 35% numero delle famiglie sulla base dei dati ISTAT;
 - 25% Incidenza tasso disabilità/Invalidità civile su popolazione residente sulla base dei dati ISTAT;
 8. di dare atto che le risorse del Fondo sociale regionale di cui ai punti precedenti sono iscritte al bilancio regionale anno 2022, al seguente capitolo: 02869;
 9. di disporre che le modalità attuative degli interventi sono quelle stabilite con DGR 1292/2018, DGR 144/2019 e DGR 1275/2021 secondo gli indirizzi già definiti a livello regionale per assicurare uniformità territoriale e parità di trattamento;
 10. di ricordare che le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati sulla base di risorse di cui al presente atto, devono essere registrati, dai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, nel SISO;
 11. di dare mandato al Dirigente del Servizio *“Servizio programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore”* della Direzione *“Salute e Welfare”* di adottare le determinazioni necessarie all'attuazione di quanto definito con il presente atto;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del comma 1, dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 28/03/2022

Il responsabile del procedimento
Beatrice Bartolini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 29/03/2022

Il dirigente del Servizio
Programmazione della rete dei servizi
sociali, integrazione sociosanitaria.
Economia sociale e terzo settore

Massimo Braganti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 29/03/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Massimo Braganti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 29/03/2022

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Allegato B

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

INDIRIZZI DIPROGRAMMAZIONE ANNUALITA' 2021

Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria

1.1 Il quadro di contesto

- **Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 *"Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali"* e ss.mm.; Piano Sanitario Regionale 2009/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 aprile 2009, n. 298 e pubblicato sul Supplemento Straordinario al B.U.R. n. 25 del 3 giugno 2009; Piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 7 marzo 2017;

DGR n. 21/2005 *"Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001."* la Regione Umbria prende atto del DPCM ed organizza la rete dei servizi sociali e socio-sanitari. Non contempla, in quanto interventi sopravvenuti, gli interventi in materia di *"Vita indipendente"* e *"Dopo di noi"* di cui alla legge 112/2016.

Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 *"Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021."* al cui interno si conferma la previsione, per il triennio, l'assegnazione ai comuni capofila delle zone sociali di complessivi Euro 2.000.000,00 per interventi volti a favorire la domiciliarità e il mantenimento di due tipologie di azioni a favore delle persone non autosufficienti;

Deliberazione n. 1420/2017 con la quale si adottano le Linee di indirizzo in materia di Vita Indipendente delle persone con disabilità.

- **Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM decreto 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze. Descrivere come è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.**

Al fine di garantire un'offerta diversificata e maggiormente aderente ai bisogni delle persone con disabilità, la presente programmazione, rivolta in particolare alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, si inserisce all'interno della più ampia programmazione sociale e socio sanitaria destinata alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. L'accesso alle misure destinate alle persone con disabilità, finanziate con il FNPS, con il FNA, con le risorse regionali e del POR FSE Umbria 2014-2020, avviene su istanza di parte. Le misure per la vita indipendente e quelle afferenti alla presente programmazione, prevedono che la persona presenti un suo primo progetto

redatto singolarmente o in forma di *cohousing*. E' posto in capo all'equipe multidisciplinare sociale e, successivamente, all'Unità di Valutazione Multidisciplinare il compito di coadiuvare la persona con disabilità e la sua famiglia nella definizione del progetto personalizzato maggiormente aderente alla "situazione di vita" e di bisogno della persona con disabilità beneficiaria, definendo in tal senso il budget di progetto. Nello specifico, la presente programmazione si integra ed armonizza con la programmazione delle risorse che il FNPS e il FNA destinano all'area della disabilità, laddove, in particolare, sono garantite azioni, servizi e interventi socio assistenziali, volti a sostenere l'inclusione sociale, socio-educativa, socio-lavorativa e la Vita indipendente delle persone con disabilità. In particolare, si evidenzia che, nel dare attuazione ai dettami della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, le politiche regionali per l'inclusione sociale delle medesime, hanno previsto azioni tese a promuovere l'autodeterminazione delle persone con disabilità a partire dalla minore età fino all'età adulta, attraverso un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva. La presente programmazione è stata partecipata con i comuni capofila di Zona sociale e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

- **Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.**
- **Descrivere specificatamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:**

Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 "*Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021.*" al cui interno si conferma la previsione, per il triennio, di una assegnazione ai comuni capofila delle zone sociali di complessivi Euro 2.000.000,00 per interventi volti a favorire la domiciliarità e il mantenimento di due tipologie di azioni a favore delle persone non autosufficienti;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 23 febbraio 2009 recante in oggetto: "*Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza*";

Determinazione n. 11332 del 31/12/2014 con la quale si attiva sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA "*Data Warehouse*" ai fini della valutazione delle persone con disabilità.

DGR n. 21/2005 "*Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni sociosanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2001.*" la Regione Umbria prende atto del DPCM ed organizza la rete dei servizi sociali e socio-sanitari. Non contempla, in quanto interventi sopravvenuti, gli interventi in materia di "*Vita indipendente*" e "*Dopo di noi*" di cui alla legge 112/2016.

Deliberazione n. 1420/2017 con la quale si adottano le Linee di indirizzo in materia di vita indipendente delle persone con disabilità.

1.2.1 Ambiti territoriali: l'art. 23, comma 2, del D.Lgs.15 settembre 2017, n. 147, prevede che nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

Come previsto nell'ultimo Piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale del 7/03/2017, gli assi e gli strumenti su cui si basa l'integrazione socio-sanitaria sono:

- il Piano sociale di Zona e il Piano Attuativo Locale (sanitario), i quali, per la parte relativa ai servizi e agli interventi socio-sanitari, oltre ad avere uno stesso oggetto, seguono un iter di approvazione simile;
- la coincidenza territoriale tra Distretto sanitario e Zona sociale e tra Centro di salute e Ufficio della cittadinanza, il che facilita il processo di definizione e gestione degli atti di programmazione;
- i livelli di responsabilità della programmazione definiti con precisione, il che consente l'elaborazione trasparente e partecipata di piani e programmi;

- la strutturazione di livelli operativi integrati, dall'accesso alla presa in carico, il che consente di minimizzare il rischio dell'incertezza decisionale e di duplicazione degli interventi.

La Deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 26 giugno 2020 "*Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021.*" conferma, a livello organizzativo/erogatorio il sistema del **doppio accesso** – tra Centri di Salute e Uffici della Cittadinanza.

Per quanto riguarda la programmazione ed erogazione integrata degli interventi che si interfacciano con i Centri per l'impiego, si evidenzia che, sul territorio regionale, è da anni operativa una fruttuosa collaborazione dei Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL) con i Centri per l'impiego dislocati sul territorio al fine di agevolare l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità.

1.2.2 Valutazione multidimensionale: l'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multi professionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle equipe multi professionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

L'art. 320 del TU n. 11/2015 prevede il Fondo regionale per la non autosufficienza e le modalità di accesso alle prestazioni. Definisce altresì i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione della non autosufficienza che vengono effettuati dalle Unità Multidisciplinari di Valutazione.

Per l'accertamento della condizione di non autosufficienza è prevista l'Unità Multidisciplinare di Valutazione a valenza distrettuale costituita da:

- Il Direttore di Distretto o suo delegato;
- Un' Assistente Sociale del Distretto di riferimento;
- Un' Assistente Sociale referente dell'équipe sociale di ambito territoriale (Zona sociale);
- Un' Operatore amministrativo con compiti di segreteria e con competenze dedicate anche per la realizzazione di una banca dati distrettuale relativa alle persone con disabilità.

Le Unità Multidisciplinari di Valutazione vengono integrate con ulteriori professionalità a seconda dell'area di intervento: per la valutazione della disabilità adulta, un fisiatra e/o altro medico competente in riabilitazione uno psicologo un terapeuta della riabilitazione.

Per quanto attiene alle diverse dimensioni del funzionamento della persona:

Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità' secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità' e della salute), **la valutazione multidimensionale viene svolta dalle équipe multi professionali sopra descritte, le quali analizzano** le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita **e in particolare almeno le seguenti aree:**

- a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- b) mobilità;
- c) comunicazione e altre attività cognitive;
- d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

Le équipe multidisciplinari, deputate alla valutazione ed alla costruzione del progetto personalizzato, potranno utilmente coinvolgere, se ritenuto necessario, coloro che a vario titolo si prendono cura della persona con disabilità e che, pertanto, possono essere considerate risorse per essa.

Al fine di coordinare e monitorare tale percorso innovativo, a valere sulle risorse finanziarie del POR FSE Umbria 2014-2020, sono stati realizzati, nell'ultimo triennio, laboratori formativi relativamente all'area della

disabilità nei quali sono state anche analizzate le schede di valutazione multidimensionale oggi utilizzate nell'area sociale e socio-sanitaria così da evidenziarne criticità e aree di miglioramento. Si conferma la necessità di mantenere operativo un gruppo tecnico regionale, composto da rappresentanti delle aree sociale e sanitaria della Regione e del territorio con compiti di monitoraggio ed analisi dell'andamento delle progettualità finanziate con il presente programma. Con riferimento agli argomenti trattati, ai lavori del gruppo suddetto, parteciperanno anche i rappresentanti delle Associazioni di 2° livello maggiormente rappresentative su scala regionale nell'area della disabilità. Verrà, inoltre, garantito il necessario raccordo con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in relazione ai compiti ad esso assegnati (art. 352, comma 4, lett. d), della L.R. n. 11/2015 e **DPGR n. 97/2020**).

Sarà cura del gruppo tecnico verificare l'attuale operatività delle unità di valutazione multidisciplinari presenti sul territorio regionale, le possibilità di evoluzione delle loro funzioni in linea con il dettato della Legge 112/2016, nel rispetto dei principi della Convenzione ONU e dei suoi decreti attuativi, da ultimo, il **Decreto del 07.12.2021**, considerato che la valutazione del profilo di funzionamento deve tenere conto dei seguenti **otto domini della qualità di vita**:

benessere fisico – materiale -emozionale, autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, inclusione sociale, diritti ed *empowerment*, in conformità con l'art. 2 comma 1, del decreto 23.11.2016 (valutazione multidimensionale fatta nella "*prospettiva del miglioramento della qualità di vita*"). Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 23 febbraio 2009 recante in oggetto: "*Atto di indirizzo di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 9/2008 - Criteri per la composizione delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione di non autosufficienza*", sono stati definiti i criteri per la composizione *delle Unità di Valutazione Multidisciplinari* e con Determinazione n. 11332 del 31/12/2014 è stata attivata sul territorio regionale la sperimentazione dei moduli S.Va.M.Di. e CHARTA "*Data Warehouse*" ai fini della valutazione delle persone con disabilità. Il livello di integrazione fra i servizi, della valutazione multidimensionale e della predisposizione del progetto personalizzato nonché ai fini relativo budget di progetto, è rappresentato dalle Unità di Valutazione Multidisciplinari (UVM) sopra richiamate, composte da operatori sanitari e sociali afferenti alla USL e all'Ente Locale. Dall'analisi prodotta in sede di UVM emerge un Piano Individualizzato/Progetto personalizzato per ogni persona che individua aree prettamente clinico assistenziali, aree per il bisogno socio assistenziale, una valutazione bio-psico-sociale per la persona ed eventualmente per la sua famiglia, garantendo così la continuità assistenziale.

1.2.3 Progetto personalizzato: l'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato.

Nello specifico, "*Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime*" (comma 2).

"*Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione*" (comma 3). "*Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso*" (comma 4).

"*Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.*" (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

Agli interventi di cui al decreto del **07 dicembre 2021**, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale effettuata dalle équipe multi professionali come sopra indicate.

La valutazione di cui al comma 1 del Decreto sopra menzionato è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto è elaborato, eventualmente, con l'apporto del consulente alla pari e/o di enti del terzo settore, nonché di altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto.

Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi ed i servizi di cui all'art. 3 del decreto 23.11.2016 a valere sulle risorse del fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e dell'allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata, e disponga di progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto **07.12.2021**, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3 del decreto suddetto. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo, altresì, il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione.

Laddove la persona con disabilità grave non sia in grado di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi nel rispetto della normativa in vigore. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Dovrà essere garantita integrazione, raccordo, coerenza dei *percorsi di vita, famiglia, lavoro, salute*, assicurando che i progetti personalizzati elaborati tengano conto per disabilità correlate a patologie complesse cronico evolutive delle modifiche e delle evoluzioni dei quadri di salute e dei bisogni terapeutico – assistenziali garantendo un processo di *progressivo adattamento e flessibilità secondo principi e logiche di continuità*.

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Il **budget di progetto** deve contenere la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato. Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto **07.12.2021**, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto stesso.

Tenuto conto delle innovazioni prodotte dalla Legge 112/2016 e, in attuazione dei decreti del 23 novembre 2016 e del **7 dicembre 2021**, ponendo al centro del sistema di valutazione e di offerta i bisogni della persona, messi in primo piano rispetto ad un modello di programmazione basato esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, **a valere sulle risorse del Fondo si intendono finanziare:**

- **Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine** (si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare)

ovvero per la deistituzionalizzazione Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del DM, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

- **Interventi di supporto alla domiciliarità** in soluzioni alloggiative di cui all'art.3, comma 4 del DM;
- **Programmi di accrescimento della consapevolezza**, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art 3 comma 5 del DM, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del DM.

All'interno e con riferimento alle tipologie sopra descritte andranno incentivate le progettualità mirate anche alla valorizzazione della vita e degli impegni extra domiciliari e alla concreta espressione dei propri talenti e attitudini, con specifico riferimento ai percorsi di accesso e mantenimento al lavoro, nonché quelle orientate alla valorizzazione del tempo libero e del turismo sociale, quali parti essenziali dei processi di autodeterminazione e piena realizzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Per ogni progetto personalizzato il budget economico, a valere sulle risorse di cui al decreto **7 dicembre 2021** (pari ad Euro 1.350.000), potrà essere quantificato per un valore massimo di € 12.000,00 annui.

A valere sulle risorse del Fondo sono i servizi e gli interventi di natura sociale e per la parte dell'integrazione socio-sanitaria la sola quota sociale.

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

"...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...." (comma 2).

".....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a. *persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;*
- b. *persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;*
- c. *persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4."* (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

Beneficiari degli interventi e servizi, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone in possesso dei seguenti requisiti:

1. persona con disabilità grave priva del sostegno familiare, intendendo:
 - a) per «*persona con disabilità grave*»: persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;
 - b) per «*persona con disabilità grave priva del sostegno familiare*»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
2. con un'età compresa fra i 18 ed i 64 anni. Fermo restando che gli interventi di cui alla presente scheda sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie

connesse alla senilità', è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal superamento del sessantaquattresimo anno di età.

3. con un ISEE:

- inferiore o pari ad € 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo (che, come sopra riportato ammonta a un importo massimo di € 12.000,00);
- superiore ad € 25.000,00 ed entro gli € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo sopra indicato, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (*cohousing*), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.

L'individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi avviene con avviso pubblico emanato dal Comune capofila/Unione dei comuni del Trasimeno predisposto dalla Regione Umbria ed allegato al Piano Operativo così da garantire equità di accesso e omogeneità di attuazione sul territorio regionale.

Nella presentazione dell'istanza il richiedente può essere coadiuvato anche attraverso l'apporto del consulente alla pari e/o di Enti del terzo settore, nonché da altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e delle famiglie che si organizzano per le finalità previste dal Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le istanze che risultano ammesse sono trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014.

L'accesso ai progetti personalizzati è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale del 23.11.2016, necessitano con maggiore urgenza degli interventi.

Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:

- a. limitazioni dell'autonomia del soggetto;
- b. sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
- c. condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, ecc.), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;
- d. condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Successivamente alla suddetta valutazione hanno priorità di accesso, secondo il seguente ordine:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.

Potranno essere, altresì, promossi interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al decreto 23.11.2016, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità sopra indicati.

La priorità di accesso sarà altresì determinata tenendo conto anche dell'ISEE del richiedente.

Dovrà, in ogni caso essere garantita, continuità ai progetti già in essere e finanziati a valere sulle risorse di cui alla Legge 112/2016.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che *“A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:*

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;*
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;*
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;*
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.”*

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Le risorse previste per l'anno 2021 sono pari ad Euro 1.308.920,00 di cui € 258.000,00 (colonna 4, Tabella 1), specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 (rif. decreto 07/12/2021).

Si premette che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4 del decreto 23.11.2016, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al suddetto decreto.

Si sottolinea, inoltre, che tutti gli interventi a valere sulle suddette risorse, sono da intendersi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

Descrizione degli interventi

Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine (si possono prevedere, in tal senso, anche percorsi temporanei al di fuori del contesto familiare) **ovvero per la deistituzionalizzazione**. Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto personalizzato sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate all'art.3, comma 4 del decreto 23.11.2016, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

Le soluzioni abitative non possono superare, in alcun caso, il limite massimo di 5 persone per modulo abitativo. Deroghe al principio suddetto possono essere concesse in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone da inserire, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura per un totale di non più di 10 persone complessive al suo interno.

A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali:

- possibilità di accrescimento delle proprie autonomie/potenzialità (afferenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica) attraverso la sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale;
- periodi (2/3 – 5/6 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager.);
- periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager..).

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Descrizione degli interventi

Soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto personalizzato, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, del decreto 23.11.2016, che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di *co-housing* che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016.

In particolare:

- a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
- b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
- d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
- e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141 e, comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

Sono ammesse spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità.
Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

Descrizione degli interventi

Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5 del decreto 23.11.2016 ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 del decreto 23.11.2016. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015.

A titolo esemplificativo, possono essere contemplate anche le seguenti fattispecie progettuali.

- a) azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli *stakholder* territoriali (Centri per l'impiego, scuole, cooperative sociali, associazioni, ecc.);
- b) laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read');
- c) percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Descrizione degli interventi

Spese per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living (**10 %, escluso dal budget di progetto**):

Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, si intendono le seguenti azioni:

- Sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;
- Sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa.

Spese per la ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità (**10 %, escluso dal budget di progetto**).

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Descrizione degli interventi

4. La programmazione delle risorse finanziarie

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Interventi finanziabili	Importo
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	30% pari ad € 392.676,00
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	45% pari ad € 589.014,00
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	15% pari ad € 196.338,00
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.	10% pari ad € 130.982,00
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	0%
Totale	€ 1.308.920,00* * (di cui € 258.000,00 destinati al conseguimento di specifici obiettivi di servizio di cui all'art.1 comma 2 del citato decreto del 07/12/2021, dando atto che qualora a livello regionale detti obiettivi vengano raggiunti senza l'utilizzo totale o parziale di dette risorse, le stesse sono allocate secondo la priorità generale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 23 novembre 2016, in favore delle

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano, con maggiore urgenza, degli interventi previsti a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare).

5. Le modalità di monitoraggio degli interventi

Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

Attraverso il monitoraggio di cui all'allegato D del Decreto del 07 dicembre 2021, nelle modalità e i termini da esso previsti, attraverso il Sistema Informativo Sociale e il Sistema Informativo del Sistema dei Servizi Sociali, di cui al Decreto Ministeriale del 22 agosto 2019.

Schema di riparto delle risorse 2021 del "Dopo di Noi" L. 112/2016 assegnate alle Zone Sociali*

ZONE SOCIALI	Servizi ed interventi agli indirizzi di programmazione 2021	Obiettivi di servizio di cui art. 1 comma 2 D.M. 7.12.2021	TOTALE RISORSE ASSEGNATE
ZONA SOCIALE N.1 - CITTA' DI CASTELLO	€ 89.046,02	€ 21.860,73	€ 110.906,75
ZONA SOCIALE N.2 - PERUGIA	€ 234.082,02	€ 57.466,95	€ 291.548,97
ZONA SOCIALE N.3 - ASSISI	€ 72.764,56	€ 17.863,64	€ 90.628,20
ZONA SOCIALE N.4 - MARSCIANO	€ 66.462,30	€ 16.316,44	€ 82.778,74
UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO	€ 67.951,40	€ 16.682,01	€ 84.633,41
ZONA SOCIALE N.6 - NORCIA	€ 14.098,35	€ 3.461,13	€ 17.559,48
ZONA SOCIALE N.7 - GUBBIO	€ 63.710,57	€ 15.640,89	€ 79.351,46
ZONA SOCIALE N.8 - FOLIGNO	€ 115.842,48	€ 28.439,24	€ 144.281,72
ZONA SOCIALE N.9 - SPOLETO	€ 56.122,82	€ 13.778,11	€ 69.900,93
ZONA SOCIALE N.10 - TERNI	€ 160.046,53	€ 39.291,29	€ 199.337,82
ZONA SOCIALE N.11 - NARNI	€ 61.613,12	€ 15.125,96	€ 76.739,08
ZONA SOCIALE N.12 - ORVIETO	€ 49.179,83	€ 12.073,61	€ 61.253,44
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.050.920,00	€ 258.000,00	€ 1.308.920,00

*Il riparto è basato su i seguenti criteri socio

40% : Popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT

35%: Numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT

25%: Incidenza tasso di disabilità sulla popolazione residente